

**Condizioni**  
**POLIZZA WORDING PRIVATI**

Edizione 01/2005-P



**COMPAGNIA**



## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a. **ASSICURAZIONE**: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b. **POLIZZA**: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c. **CONTRAENTE**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d. **ASSICURATO**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e. **SOCIETÀ**: AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft;
- f. **PREMIO**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- g. **RISCHIO**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- h. **SINISTRO**: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- i. **INDENNIZZO**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- l. **VALORE COMMERCIALE**: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- m. **STIMA ACCETTATA**: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- n. **VALORE DICHIARATO**: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- o. **DEPREZZAMENTO**: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

#### **ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### **ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere

dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **ART. 8 - ONERI FISCALI.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 9 - LEGGE APPLICABILE. RINVIO.**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

#### **ART. 10 - BUONA FEDE.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

#### **ART. 11 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.**

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

### **NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE**

#### **ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell'art. 19 – subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

#### **ART. 13 - OPERATIVITÀ IN CASO DI FURTO.**

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

#### **ART. 14 - ESCLUSIONI.**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata **a)** da personale non specializzato **ovvero b)** con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;

- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.
- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;

o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.

#### **ART. 15 - TRASPORTO DEGLI OGGETTI ASSICURATI.**

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E' facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

#### **ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più

diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

#### **ART. 18 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI.**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 19 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale

dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

#### **ART. 20 - ASSICURAZIONE PARZIALE.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

#### **ART. 21 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

#### **ART. 22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 18. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente

efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 lettere f), g), h), i) e j).

**ART. 23 - RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo,

fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

**IL CONTRAENTE**

**AXA Art Versicherung AG  
Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. Del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:**

**Art. 6** – Recesso in caso di sinistro; **Art. 7** – Proroga dell'assicurazione; **Art. 17** – Procedura per la valutazione del danno; **Art. 18** – Mandato dei periti liquidatori; **Art. 22** – Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria; **Art. 23** – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

**IL CONTRAENTE**

## CLAUSOLE

### I. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

- o L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
- o Qualora esista impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza.
- o Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
- o Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni di furto quando non siano operanti le prevenzioni e protezioni sopra indicate.

#### **Ciò premesso, si conviene quanto segue:**

- a) in caso di "disabitazione" dei locali la garanzia furto è subordinata alla messa in stato di funzionamento di tutti i mezzi di protezione esistenti.
- b) durante le "assenze temporanee" che si verifichino tra le ore 7 e le ore 21 la garanzia furto è subordinata alla chiusura e bloccaggio:
  - delle porte e/o porte-finestre di accesso;
  - delle persiane, tapparelle, ante, scuri di finestre e/o porte-finestre facilmente accessibili dall'esterno per via ordinaria salvo che siano protette da chiusure di vetro antisfondamento;
  - delle ante a vetro di altre finestre e/o porte-finestre.
- c) qualora esistente, il sistema d'allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze

temporanee. È tuttavia ammesso il non inserimento del sistema d'allarme per brevi assenze temporanee che si verifichino tra le ore 7 e le ore 21 a condizione che ogni assenza si protragga per un massimo di 2 ore.

### II. DISABITAZIONE

#### **A) DISABITAZIONE E ASSENZA TEMPORANEA**

- a) "Disabitazione": i locali sono considerati disabitati quando né l'Assicurato, o i familiari od abituali conviventi dello stesso, né dipendenti o personale di servizio vi dimorino di notte.
- b) "Assenza temporanea": si considera tale la contemporanea assenza di tutte le persone citate al punto a) purché almeno una delle stesse dimori di notte nei locali contenenti le cose assicurate.

#### **B) DICHIARAZIONE DI DISABITAZIONE MASSIMA**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate restino disabitati per un periodo massimo di:

- a) giorni consecutivi;
- b) giorni complessivi nello stesso anno assicurativo senza considerare in tale numero di giorni le assenze per periodi di una notte o due notti consecutive.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia i furti avvenuti dopo il \_\_\_ ° giorno di disabitazione consecutiva o dopo il \_\_\_ ° giorno di disabitazione complessiva nello stesso anno assicurativo.

### III. OGGETTI FRAGILI

Premesso che per oggetti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi, la garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti o basamenti o collocati o siano collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame e il riordino della collezione; purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco, trasporto e/o ristrutturazione dei locali.

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza.

## **IL CONTRAENTE**

## **AXA Art Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. Del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:**

**Art. 6** – Recesso in caso di sinistro; **Art. 7** – Proroga dell'assicurazione; **Art. 17** – Procedura per la valutazione del danno; **Art. 18** – Mandato dei periti liquidatori; **Art. 22** – Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria; **Art. 23** – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

## **IL CONTRAENTE**